



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del 27/03/2017

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo (**27/03/2017**), alle ore 18.35, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
DAMIANI ROBERTO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
BERTI JACOPO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
PENAZZI MASSIMILIANO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 25

ASSENTI N. -

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

DAMIANI ROBERTO

DEGLI ESPOSTI FEDERICA

NECKI EDWARD JAN

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe);
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014 n. 80;
- Decreto Legge 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014 n. 68;
- Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214;
- Legge n. 388/2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;

Precedenti:

- atto C.C. n. 124 del 29.04.2014 con il quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2014;
- atto C.C. n. 123 del 29.04.2014, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;
- atto C.C. n. 193 del 28.07.2014, con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;
- atto C.C. n. 74 del 27.07.2015 con cui state determinate le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2015;
- atto C.C. n. 25 del 26.04.2016 con cui state confermate per il 2016 le aliquote e le detrazioni TASI dell'anno 2015;

Motivo del provvedimento:

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014, così come modificato dal D.L. n. 16/2014 e dalla Legge 28.12.2015 n. 208 - istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale, ai sensi del comma 639 del medesimo articolo, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- i commi da 669 a 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nell'ambito della disciplina della IUC, dettano specifiche norme in materia di TASI;

- la legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, apporta numerose modifiche per l'anno 2016 alla disciplina TASI, tra cui:

- la modifica dell'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, che nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ne elimina l'applicazione ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9;

- la sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9;

- l'integrazione dell'art. 10 comma 678 della L. 147/2013 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione fino all'azzeramento o in aumento fino ad un massimo del 0,25 per cento;

Dato atto che la Legge n. 208 del 28.12.2015, così come modificata dalla Legge n. 232 del 11.12.2016 dispone all'art 1:

- comma 26 che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- comma 28 che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 10 della legge 27.12.2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;

Richiamati in particolare

- l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013 che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

- l'art. 1, comma 683 della medesima legge sopra richiamata, che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 29.04.2014 e successivamente modificato con atto C.C. n. 193 del 28.07.2014, il quale dispone che:

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Dato atto che l'art. 1 della legge 147/13 prevede:

- al comma 676 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 677, così come modificato dall'art. 1 comma 679 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 270.000,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 20,51% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2017;

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 1.024.700,00
ANAGRAFE	€ 69.416,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 221.736,00
TOTALE	€ 1.315.852,00

Considerato:

- che il gettito TASI 2017 è stato stimato confermando l'aliquota del 3,3 per mille alle abitazioni principali e a quelle ad esse assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e l'aliquota del 1 per mille sui fabbricati rurali strumentali;

- che il Comune utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille ha introdotto per gli anni 2014, 2015 e 2016, come previsto dalla norma, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016 e quindi di confermare per il 2017 le stesse aliquote TASI applicate negli anni precedenti e precisamente:

- 1) aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le

unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- 2) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Ritenuto altresì di confermare per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/2013, l'applicazione delle seguenti detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità immobiliari ad esse assimilate, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, come di seguito indicato:

- detrazione di € 110,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia inferiore o uguale a € 300,00;
- detrazione di € 95,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 300,00 e inferiore o uguale a € 500,00;
- detrazione di € 80,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 500,00 e inferiore o uguale a € 700,00.

Ritenuto inoltre di confermare per il 2017 a favore delle abitazioni principali e unità immobiliari ad esse assimilate, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/2013, l'applicazione di una ulteriore detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età, alla data del primo gennaio dell'anno di imposta, non superiore a 19 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Ritenuto infine di confermare per il 2017, quanto già determinato per gli anni 2014, 2015 e 2016, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013, ossia che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore, nonché nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/ 2011, in cui l'abitazione principale di lusso sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che anche la detrazione per l'abitazione principale, rapportata alle fasce di rendita catastale sopra indicate e l'ulteriore detrazioni per figli, qualora applicabile, venga ripartita nelle stesse quote percentuali di cui sopra. In tutti gli altri casi i criteri applicativi delle detrazioni, sono quelli stabiliti dalla normativa IMU, come previsto dall'art.13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017 è stato differito al 28.02.2017 dall'art. 1 comma 454 della Legge 11.12.2016 n. 232 e ulteriormente

prorogato al 31.03.2017 ai sensi dell'art.5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 29.12.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2017 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il parere della competente commissione consiliare I[^] – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 13 marzo 2017;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Al momento del voto escono dall'aula i consiglieri Bosi M., Mengozzi e Palli.

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco;	Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 16	Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 6	Lega Nord-Faenza L'Altra Faenza Rinnovare Faenza

delibera

1) di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 commi 26 e 28 della legge 28.12.2015 n. 208, così come modificata dalla Legge 11.12.2016 n. 232 l'applicazione della maggiorazione TASI nella stessa misura percentuale applicata per il 2015 e il 2016, nonché di confermare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili nelle misure di seguito indicate:

Aliquota del 3,3 per mille

- per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU, appartenenti alle categorie catastali A/1,

A/8, A/9;

Aliquota del 1 per mille

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;

Aliquota zero

- per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2) di confermare con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/2013, le seguenti detrazioni di imposta:

- detrazione di € 110,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia inferiore o uguale a € 300,00;
- detrazione di € 95,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 300,00 e inferiore o uguale a € 500,00;
- detrazione di € 80,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 500,00 e inferiore o uguale a € 700,00;

- una ulteriore detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età, alla data del primo gennaio dell'anno di imposta, non superiore a 19 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

3) di confermare quanto già determinato per gli anni 2014, 2015 e 2016, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013, ossia che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore, nonché nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/ 2011, in cui l'abitazione principale di lusso sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che anche la detrazione per l'abitazione principale, rapportata alle fasce di rendita catastale sopra indicate e l'ulteriore detrazioni per figli, qualora applicabile, venga ripartita nelle stesse quote percentuali di cui sopra. In tutti gli altri casi i criteri applicativi delle detrazioni, sono quelli stabiliti dalla normativa IMU, come previsto dall'art.13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

6) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni di gettito inserite nel bilancio di previsione 2017, come sopra individuato ed ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente trattandosi di disciplina di una entrata tributaria locale.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 21 + Sindaco; Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 16 Sindaco

